



Comune di Busnago

Provincia di Monza e Della Brianza

Servizio Polizia Locale

N. 21/2016

Busnago li 26/09 /2016

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Vista la delibera d'indirizzo della Giunta Comunale N. 91 del 31/08/2016 mediante la quale, a causa del notevole afflusso di pedoni e veicoli diretti ai plessi scolastici esistenti, è stato determinato di istituire in Via Veneto del centro urbano di questo comune:

1. Un passaggio pedonale in carreggiata lato civici dispari;
2. Un attraversamento pedonale all'incrocio di via Veneto con Via Lombardia;
3. Stalli di sosta in Via Veneto lato civici pari;

Ritenuto di dover adottare i conseguenti provvedimenti viabilistici allo scopo di consentire l'ordinato e sicuro svolgimento del traffico veicolare e pedonale;

Visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7 e 37 del Codice della Strada, emanato con D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

Visto il Decreto del Sindaco n. 26 del 16/12/2015, mediante il quale è stata disposta la nomina dello scrivente quale responsabile del Servizio di Polizia Locale;

Visto il D. lgs. 267/2000;

ORDINA

L'istituzione in via Veneto del centro urbano di BUSNAGO di:

1. *Un passaggio pedonale in carreggiata lato civici dispari;*
2. *Un attraversamento pedonale all'incrocio di via Veneto con Via Lombardia;*
3. *Stalli di sosta in Via Veneto lato civici pari;*

Il Servizio al territorio è incaricato della posa della prescritta segnaletica orizzontale e verticale.

Il responsabile dell'ufficio di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale, nonché nei consueti modi di diffusione.

Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale, dell'Ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza Pubblica, è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
Dott. Rettore Valerio

